

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Donatella Casablanca	Presidente
Dott. Olga Pirone	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

all'udienza del 06/06/2023
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2074/2020**:

tra

, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AGOSTINI TIZIANA

Appellante

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL LAZIO, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

Appellato

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, cpc,
alla data odierna ha pronunciato la presente

SENTENZA

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, in funzione
di giudice del lavoro, n. 962 del 2019

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino ha così pronunciato:

- in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara il diritto di
ad essere inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale
ATA, assistente tecnico, della provincia di Latina, per le Aree AR02 e AR08;



- per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di inserire il ricorrente nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, assistente tecnico, della provincia di Latina, per le Aree AR02 e AR08;
- operata la compensazione delle spese di lite per due terzi, condanna l'amministrazione resistente a pagare il restante terzo, che si liquidava in euro 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, in favore di parte ricorrente.

Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma e lamentandone l'erroneità laddove il primo giudice ha respinto la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, assistente tecnico, della provincia di Latina, anche per l'Area AR04.

Si è costituito il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO chiedendo il rigetto del gravame.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Si premette che con il ricorso introduttivo aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA della provincia di Latina per le aree AR02, AR04 e AR08 per le quali era in possesso dei necessari titoli professionali; che, in particolare, lo stesso aveva dedotto di aver conseguito il diploma di Perito per Trasporti Marittimi nell'a.s. 2000/2001 (che abilitano alla conduzione dei mezzi marittimi, "capitani") nonché il certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Gaeta che gli consentiva di acquisire la qualifica professionale di Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT; che aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2018/2019 ma che all'atto della pubblicazione delle graduatorie risultava inserito solo per l'area AR03; di avere i titoli di accesso per il suddetto inserimento, tenuto conto che in virtù della tabella C allegata al DM n. 640 del 2017, utilizzata ai sensi del bando di concorso di cui al DDG prot. n. 11117/2018, il titolo di accesso all'area AR04 è descritto come "padrone marittimo per il traffico e la pesca", previsto dal Regolamento del Codice della Navigazione approvato con DPR n. 328/1052, artt. 253 e seg.; che con DM del 30.11.2007 il Ministero dei Trasporti aveva modificato i requisiti per l'accesso alle abilitazioni professionali marittime, per adeguare le qualifiche professionali alle convenzioni internazionali, riducendole alle due categorie di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina, abrogando tutti i vecchi titoli, e che con



DM del 6.9.2011 era stato previsto un regime transitorio per la conversione dei vecchi titoli professionali, compreso quello di padrone marittimo previsto dal DPR n. 328 del 1952, ai sensi del quale (art. 14) tutti coloro che erano in possesso di un titolo professionale di cui agli artt. 248, 250, 253, 253 bis e 256 del Regolamento del Codice della Navigazione e non in possesso di un certificato IMO *possono richiedere il certificato IMO di Ufficiale di Coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT*; che, quindi, il requisito professionale minimo richiesto per l'accesso all'Area AR04, oltre al titolo di studio, era quello di comandante di navi di stazza compresa tra i 500 e 3000 GT, per la necessità di adeguare i titoli alle convenzioni internazionali; che il medesimo, peraltro, era stato inserito nelle graduatorie di istituto di 3^a fascia per gli anni scolastici 2014/2017 per le Aree AR01, AR02, AR04 e AR08.

Il Tribunale ha accolto la domanda quanto al richiesto inserimento nella graduatoria provinciale permanente nelle Aree AR02 e AR08, riconoscendo la sussistenza in capo al [redacted] del richiesto titolo professionale di "capitani"; ha, invece, respinto quella relativa all'area AR04, ritenendo non provato da parte del ricorrente il requisito relativo al possesso dei tre anni di navigazione richiesto dagli artt. 254 e 254 bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (DPR n. 328 del 1952) per il conseguimento del titolo di "padrone marittimo per traffico e pesca" (RRG5), previsto dalla tabella C allegata al DM 640/2017, quale titolo professionale di accesso per l'area AR04.

Ha, in particolare, ritenuto il primo giudice che i documenti versati in atti dal ricorrente non provavano il requisito dei tre anni di navigazione e che tale requisito non poteva ritenersi dimostrato dal certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto attestante che il [redacted] è in possesso dell'abilitazione professionale di Primo Ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, tenuto conto che tale qualifica, ai sensi dell'art. 6, lett. c) del DM 17.12.2011 (*rectius*) 30.11.2007, presuppone aver effettuato 24 mesi di navigazione; né, ad avviso del Tribunale, era dirimente il regime transitorio di cui al DM del 6.9.2011 per la conversione dei vecchi titoli nelle nuove abilitazioni marittime, in quanto rilevante solo ai fini del suddetto DM ma di nessun effetto ai fini dell'accesso all'Area professionale AR04 secondo le tabelle di equivalenza di cui all'allegato C al DM 640 del 2017.

Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza per erronea ed incompleta lettura dell'art. 6 del DM 30.11.2007, ai sensi del quale - comma 2, lett. b) e c) - il certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto attestante il possesso dell'abilitazione professionale di Primo Ufficiale di Coperta dimostra invece come lo stesso sia in possesso di 36 mesi di navigazione, come peraltro attestato dal libretto di navigazione della Capitaneria di Porto di Gaeta rilasciato il 30.1.2020 prodotto in atti ed allegato all'atto di appello.



La censura è fondata.

In virtù della tabella C allegata al DM 640 del 2017 il titolo professionale richiesto ai fini dell'accesso all'Area AR04 è quello di "padrone marittimo per il traffico e la pesca"; tali qualifiche sono previste negli artt. 253, 253 bis, 254 e 254 bis del DPR n. 382 del 1952 (Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione), i cui artt. 253 e 253 bis – relativi al "padrone marittimo per il traffico" - sono stati abrogati dal D. L.vo n. 136 del 2011; per la qualifica di "padrone marittimo per la pesca" gli artt. 254 e 254 bis del suddetto DPR richiedono, ai fini del suo conseguimento, 3 anni di navigazione, di cui il ricorrente - per come evidenziato dal Tribunale - non aveva in primo grado dato dimostrazione.

Il possesso di tale requisito da parte del _____ è, invece, comprovato dal Libretto di Navigazione rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e prodotto unitamente all'atto di appello - che la Corte acquisisce ai sensi dell'art. 437 cpc in quanto indispensabile ai fini della decisione - che attesta periodi di navigazione svolti dallo stesso ben superiori al triennio (v. periodi di navigazione indicati alle pag. 8 e 9 e da 42 a 53 del Libretto).

Per come evidenziato dall'appellante, altresì, il certificato della Capitaneria di Porto attestante che il _____ è in possesso dell'abilitazione professionale di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT dimostra (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) il possesso dei requisiti dei 36 mesi di navigazione da parte del medesimo; ciò in quanto l'art. 6 del suddetto decreto prevede che per conseguire tale abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT è necessario aver effettuato n. 24 mesi di navigazione (comma 2, lett. c) nonché essere in possesso del certificato di Ufficiale di Navigazione (comma 2, lett. a), che a sua volta richiede 12 mesi di navigazione (art. 4, comma 2, lett. b) del medesimo decreto).

Ciò premesso – incontestato il possesso da parte dell'odierno appellante del requisito dei 24 mesi di servizio per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui al bando di concorso DDG prot. n. 11117/2018 (per come già accertato dal Tribunale, con statuizione non censurata) – in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi e dichiararsi il diritto di _____ ad essere inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, assistente tecnico, della provincia di Latina, anche per l'Area AR04, nonché ordinarsi all'amministrazione appellata di inserire lo stesso nella suddetta graduatoria anche per tale Area.

Le spese di lite del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.



P.Q.M.

In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta e dichiara il diritto di ad essere inserito nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, assistente tecnico, della provincia di Latina, anche per l'Area AR04 ed ordina all'amministrazione appellata di inserire lo stesso nella suddetta graduatoria anche per tale Area;

-Condanna l'amministrazione appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfetarie al 15%.

Roma, 06/06/2023

Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente

Il Presidente
Donatella Casablanca

